

## FORWARDING & LOGISTIC S.R.L.

\* \* \*

### CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE

#### 1. Premesse ed ambito di applicazione

**1.1** Le presenti Condizioni Generali (in seguito, “**Condizioni Generali**”) disciplinano le obbligazioni nascenti dal Mandato di Spedizione (in seguito, al plurale, i “**Mandati**”, ovvero, al singolare, “**Mandato**”) stipulato, in conformità ai termini e alle condizioni indicate nelle presenti Condizioni Generali, da Forwarding & Logistic s.r.l. (C.F. e P.IVA n. 03513890362), con sede legale in Sassuolo (MO), Piazza Rubbiani n. 51 e sede amministrativa in Campogalliano (MO), Via del Passatore n. 107 (in seguito, “**Spedizionario**”) ed il Committente, ovvero, in ipotesi di più soggetti, i Committenti (in seguito, con riferimento ad entrambe le ipotesi, il “**Committente**”; lo “**Spedizionario**” ed il “**Committente**”, unitariamente considerati, le “**Parti**”).

**1.2** Salvo diverso ed esplicito accordo in forma scritta tra le Parti, sarà applicabile il testo delle Condizioni Generali in vigore alla data di sottoscrizione del Mandato, pubblicato sul sito internet [www.forw-log.com](http://www.forw-log.com) e depositato presso la sede legale dello Spedizionario.

**1.3** Il Cliente è tenuto a prendere preventiva conoscenza delle Condizioni Generali applicabili al Mandato e potrà, in qualunque momento, chiederne copia allo Spedizionario.

#### 2. Oggetto del Mandato

**2.1** Con il Mandato stipulato tra lo Spedizionario ed il Committente, lo Spedizionario assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del Committente, uno o più contratti di trasporto, ovvero, di compiere una o più attività accessorie, relativi alle merci (in seguito, le “**Merci**”) espressamente indicate dal Committente nel Mandato conferito, esclusivamente in forma scritta, mediante la sottoscrizione del documento denominato “*Mandato di Trasporto*” (in seguito, “**Mandato di Trasporto**”). Il Mandato è conferito dal Committente allo Spedizionario senza rappresentanza.

Lo Spedizionario ha facoltà di effettuare la spedizione delle Merci, raggruppandole con altre, salvo ordine scritto contrario da parte del Committente, da darsi al momento del conferimento del Mandato.

Lo Spedizionario non assume alcun obbligo o alcuna responsabilità per l’esecuzione o l’interpretazione degli ordini e/o delle istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente dal

Committente allo stesso Spedizioniere (ovvero, a dipendenti o collaboratori di quest'ultimo) che non siano state confermate per iscritto, da intendersi quindi come non date e/o non ricevute.

**2.2** Nel prestare esecuzione alle obbligazioni scaturenti dal Mandato lo Spedizioniere si impegna:

**2.2.1** Con riguardo all'organizzazione di trasporti stradali nazionali, a stipulare in nome proprio e per conto del Committente, contratti di trasporto di merci su strada in forma scritta ai sensi del D.Lgs. 21.11.2005 n. 286 ss.mm.ii., con autotrasportatori regolarmente iscritti all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.

**2.2.2** Con riguardo all'organizzazione di trasporti stradali internazionali, a stipulare in nome proprio e per conto del Committente, contratti di trasporto di merci su strada, regolati dalla Convenzione di Ginevra del 1956 CMR e successive modifiche ed integrazioni;

**2.2.3** Con riguardo all'organizzazione di trasporti marittimi, a stipulare in nome proprio e per conto del Committente contratti di trasporto marittimo in conformità alle convenzioni internazionali tempo per tempo vigenti nonché agli *standard* e/o agli usi internazionali di settore;

**2.2.4** Con riguardo all'organizzazione di trasporti aerei, a stipulare in nome proprio e per conto del Committente contratti di trasporto aereo in conformità alle convenzioni internazionali tempo per tempo vigenti nonché agli *standard* e/o agli usi internazionali di settore;

**2.2.5** Con riguardo ai trasporti combinati strada/mare/aereo, a stipulare in nome proprio e per conto del Committente i contratti di trasporto relativi al compimento delle tratte richieste.

**2.3.** Lo Spedizioniere si impegna altresì ad eseguire per conto del Committente tutte le operazioni doganali accessorie all'esecuzione del Mandato, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: operazioni doganali *import* ed *export*, operazioni doganali in procedura semplificata, operazioni di temporanea importazione ed esportazione, gestione pratiche per le sospensioni daziarie. A tale scopo il Committente accetta sin d'ora di nominare, su indicazione dello Spedizioniere, spedizionieri doganali abilitati, ed autorizza sin d'ora, ai sensi dell'art. 1717 cod. civ., lo Spedizioniere a nominare per suo conto spedizionieri doganali abilitati presso lo Spedizioniere per il compimento delle suddette operazioni innanzi alle competenti Autorità Doganali.

**2.4.** Non costituiscono di contro oggetto del mandato di spedizione, sicché lo Spedizioniere non assume al riguardo alcuna obbligazione e conseguente responsabilità giuridica, tutte le attività afferenti le operazioni di stivaggio e caricamento della merce nel contenitore consegnato al Committente nel luogo da questi indicato nonché quelle di apertura, chiusura e sigillatura del contenitore. Le anzidette

operazioni accedono pertanto ad esclusivo carico e responsabilità del solo Committente che nel corso delle predette operazioni assume altresì la responsabilità della custodia del contenitore e si impegna ad osservare le prescrizioni di sicurezza afferenti la sistemazione del carico di cui all'art. 165 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (c.d. "Codice della Strada") nonché i limiti massimi di peso prescritti dalla legislazione di trasporto marittimo e terrestre, nazionale e internazionale, in vigore alla data di conferimento del Mandato.

**2.5.** Lo Spedizioniere, a specifica richiesta scritta del Committente da indicare nel Mandato, si impegna a stipulare, a copertura del rischio di danni alle Merci, polizze di assicurazione per conto di chi spetta a condizioni "*all risks door to door*", "s.p.a." ovvero franco di avaria particolare o alle diverse condizioni che venissero richieste per iscritto dal Committente. Nell'ipotesi in cui il Committente lo richieda con le modalità su indicate, lo Spedizioniere stipulerà l'assicurazione alle condizioni generali e particolari delle polizze emesse dalle Compagnie di Assicurazione dallo stesso prescelte. In mancanza di esatta precisazione da parte del Committente del rischio da assicurare, resta inteso che verranno coperti solo i rischi ordinari. Ove l'assicurazione venisse accesa dal mittente o dal destinatario, il Committente si impegna a far sì che nelle condizioni di assicurazione sia escluso il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dello Spedizioniere. In assenza di precise istruzioni scritte da parte del Committente, le Merci si intendono non assicurate.

**2.6.** Le prestazioni oggetto del Mandato possono essere eseguite dallo Spedizioniere direttamente od anche, in tutto o in parte dai suoi corrispondenti o da terzi incaricati, risultando in tal senso espressamente autorizzato dal Committente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 cod. civ.

**2.7.** Con riguardo all'organizzazione dei trasporti di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5. lo Spedizioniere avrà la facoltà di assumere direttamente anche gli obblighi del vettore, impegnandosi mediante l'emissione di propria polizza di carico marittima, aerea o multimodale, all'esecuzione dell'intero trasporto o di una tratta dello stesso. In tale ipotesi, lo Spedizioniere potrà utilizzare sub-vettori, il cui incarico è fin d'ora espressamente autorizzato dal Committente, al quale saranno inoltre opponibili i termini e le condizioni speciali di cui alla polizza di carico che si intenderanno da lui accettate a seguito dell'emissione e consegna della stessa in conformità agli usi del commercio internazionale.

### **3. Esclusioni**

**3.1** Il Mandato di Spedizione, di cui alle presenti condizioni generali di spedizione, non ha ad oggetto, restando per l'effetto espressamente ed incondizionatamente escluse, tutte le operazioni di spedizione e trasporto relative a merci, beni, oggetti e sostanze qualificabili, a qualsivoglia titolo,

come rifiuti ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 21.11.2005 n. 286 ss.mm.ii. e ai sensi delle ulteriori disposizioni di legge e di regolamento italiane, dello stato di destinazione e dello stato di eventuale transito.

Per effetto di quanto sopra e fermo restando il carattere onnicomprensivo della richiamata esclusione, sono escluse, mediante successiva elencazione avente carattere esemplificativo e non esaustivo, tutte le materie di cui all'allegato A alla parte IV del D.Lgs. 21.11.2005 n. 286 ss.mm.ii. e dunque: le batterie usate; i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE; apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC; i veicoli fuori uso; le parti di ricambio di veicoli fuori uso che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III del D.Lgs. 24.6.2003 n. 209 e ss.mm.ii., a meno che non siano state preventivamente sottoposte alle operazioni di revisione singola menzionata nell'art. 15, comma 8, del D.Lgs. 24.6.2003 e ss.mm.ii.; gas in contenitori a pressione; pneumatici usati (salva l'ipotesi di pneumatici "ricostruiti/rigenerati" in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti); motori di autoveicoli non bonificati.

**3.2** Il Mandato, di cui alle presenti Condizioni Generali non ha ad oggetto, restando per l'effetto espressamente ed incondizionatamente escluse, tutte le operazioni di spedizione e trasporto relative a merci, beni, oggetti e sostanze che siano pericolose, incluse, ma non limitatamente a, quelle specificate nelle istruzioni tecniche dell'*International Civil Aviation Organisation* (ICAO), nella regolamentazione sulle merci pericolose dell'*International Air Transport Association* (IATA), nel codice dell'*International Maritime Dangerous Goods* (IMDG), nell'Accordo Europeo concernente il trasporto Internazionale di merce pericolosa su strada (ADR), o in ogni altra normativa nazionale od internazionale applicabile al trasporto ed all'espletamento di servizi diversi inerenti merci pericolose.

**3.3** Il Mandato, di cui alle presenti Condizioni Generali non ha inoltre ad oggetto, restando per l'effetto espressamente ed incondizionatamente escluse, tutte le operazioni di spedizione e trasporto relative alle seguenti categorie di merci, beni, oggetti e sostanze:

- Beni a duplice uso così come definiti, qualificati e individuati dal Reg. CE n. 428/2009 nonché i beni indicati nell'allegato 1 alla decisione n. 94/942 del Consiglio UE e successive modifiche, relativa all'attuazione del Reg. CE 1334/2000 già modificato dal Reg. CE 116/08 e dal Reg. CE 423/07 per le spedizioni in Iran;
- sostanze chimiche, così come definite, qualificate ed individuate dal Reg. CE n. 689/2008 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche;
- Prodotti chimici che riducono lo strato di ozono, così come definiti, qualificati e individuati

dal Reg. CE 2037/2000, Reg. CE 29/2006, Reg. CE n. 1005/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

- Prodotti e tecnologie militari secondo le indicazioni contenute nelle note “MG” in base al Reg. CE n. 423/2007 e successive modifiche e integrazioni;
- Prodotti compresi nella dichiarazione di Washington ovvero rientranti nell’elenco di cui al Reg. CE n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche;
- Beni culturali rientranti nell’elenco dei beni di cui al Reg. CE n. 116/09 e successive modifiche e integrazioni, relativo all’exportazione dei beni culturali;
- I prodotti rientranti nell’elenco dei beni di cui al Reg. CE n. 1236/2005 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per l’applicazione della pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;
- I prodotti che contengono pelliccia di cane e gatto, in conformità del Reg. CE n. 1523/2007;
- I prodotti che appartengano ai materiali di armamento di cui alla Legge 9.7.1990 n. 185 e ss.mm.ii.;
- I prodotti rientranti tra quelli interessati dal divieto di immissione in commercio di gas fluorati ad effetto serra di cui a Reg. CE n. 842/06 e successive modifiche ed integrazioni.

**3.4** Con la sottoscrizione del Mandato il Committente dichiara, senza alcuna riserva, condizione ed eccezione, assumendone la corrispondente responsabilità sia civile che penale, che le Merci oggetto della spedizione non costituiscono beni, oggetti e sostanze qualificabili, a qualsivoglia titolo, come rifiuti ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e ss.mm.ii. e ai sensi delle ulteriori disposizioni di legge e di regolamento italiane, dello stato di destinazione e dello stato di eventuale transito.

**3.5** Con la sottoscrizione del Mandato il Committente altresì dichiara senza alcuna riserva, condizione ed eccezione, assumendone la corrispondente responsabilità sia civile che penale, che le merci oggetto della spedizione non rientrano in alcuna delle tipologie di beni espressamente richiamati nel presente articolo.

#### **4. Corrispettivo**

**4.1** Per i servizi resi dallo Spedizioniere, il Committente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi indicati nel Mandato in conformità ai termini e alle modalità ivi indicate. In mancanza di specifiche

pattuizioni nel Mandato, il Committente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi convenuti entro 5 (cinque) giorni dall'emissione della polizza di carico. In ogni caso, in caso di ritardo, saranno applicati gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 9.10.2002 n. 231 e ss.mm.ii.

**4.2** In caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento anche di una sola delle scadenze eventualmente pattuite, lo Spedizioniere, a sua insindacabile scelta, potrà: a) eccepire l'inadempimento e nell'immediato sospendere la propria prestazione; b) pretendere l'esecuzione dell'intera prestazione dal Committente, comunicandogli l'intervenuta decadenza *ex art. 1186 cod. civ.* dal beneficio del termine eventualmente concesso, oltre interessi di mora; c) risolvere il contratto *ex art. 1456 cod. civ.* ed il Committente sarà tenuto a corrispondere allo Spedizioniere, a titolo di penale *ex art. 1382 cod. civ.*, un importo pari alla metà del prezzo complessivo stabilito nel Mandato. La Spedizioniere ha facoltà di sospendere le prestazioni oggetto del Mandato in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del Committente ai sensi dell'articolo 1461 *cod. civ.*

**4.3** Con riferimento all'organizzazione di trasporti stradali nazionali, qualora, il vettore dovesse addebitare allo Spedizioniere gli adeguamenti del costo del gasolio nei termini e con le modalità previste dall'art. 83 *bis* del Decreto-Legge 25.6.2008, n. 112, convertito in Legge 6.8.2008, il Committente sarà tenuto a corrispondere allo Spedizioniere detti adeguamenti oltre agli addizionali del nolo come BAF/BUC e altre addizionali del nolo.

## **5. Privilegio, diritto di ritenzione e giacenza delle merci**

**5.1** In caso di mancato pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 4, dovuti in esecuzione delle prestazioni oggetto del Mandato, lo Spedizioniere avrà il diritto di privilegio e di ritenzione, ai sensi dell'art. 2761 *cod. civ.*, sulle Merci del Committente che lo Spedizioniere si trovi a detenere in ragione dell'esecuzione delle prestazioni di cui al Mandato.

**5.2** Qualora le Merci non vengano ritirate a destinazione dal destinatario entro il termine previsto dal contratto di trasporto stipulato con il vettore, lo Spedizioniere ne darà immediatamente avviso per iscritto al Committente il quale avrà la facoltà di esercitare a sue spese tutte le opzioni e le facoltà che competono al Committente-mittente in base al contratto di trasporto ed alla legge applicabile, restando a suo carico tutti i costi, rischi e responsabilità derivanti dalla giacenza delle Merci.

## **6. Obblighi del Committente ed esecuzione del Mandato**

**6.1** Nella Mandato di Trasporto il Committente è tenuto a specificare la tipologia delle Merci a

spedirsi, impegnandosi a comunicare, contestualmente alla chiusura del contenitore, la lista completa e valorizzata della merce stivata ai fini della regolare esecuzione del Mandato. Il Committente inoltre deve consegnare allo Spedizioniere Merci imballate e contrassegnate in maniera adeguata e comunque secondo gli usi commerciali. In particolare, il Committente è tenuto a contrassegnare le Merci con etichette che consentano l'agevole ed inequivocabile individuazione della loro natura e delle loro caratteristiche. Il Committente sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivanti dalla omissione, inesattezza od imprecisione delle indicazioni che precedono come pure della mancanza, insufficienza od inadeguatezza dell'imballaggio o della mancata segnalazione sui colli delle cautele necessario per il loro maneggio e sollevamento.

**6.2** Unitamente al Mandato contenuto nella Mandato di Trasporto il Committente dovrà far pervenire allo Spedizioniere tutti i documenti relativi alle Merci, ed in particolare, qualora si tratti di Merci pericolose non escluse dal Mandato ai sensi dell'art. 3 delle presenti Condizioni Generali, il Committente dovrà fornire le dovute certificazioni previste dalla normativa ADR per il trasporto su strada e dalla normativa IMDG/IMO per i trasporti via mare. In caso di mancata o errata indicazione nella Mandato di Trasporto circa la natura pericolosa delle Merci, il Committente risponde dei danni che le stesse dovessero cagionare a terzi e/o al medesimo Spedizioniere, mandando quest'ultimo esente da qualsivoglia connessa e/o conseguente responsabilità.

**6.3** Lo Spedizioniere, ricevuta la Mandato di Trasporto contenente il Mandato, provvede a:

**6.3.1** Per i trasporti nazionali di Merci su strada, a stipulare con vettori regolarmente iscritti all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori contratti di trasporto in forma scritta ai sensi del D.Lgs. 21.11.2005 n. 286 ss.mm.ii.;

**6.3.2** Per i trasporti internazionali di Merci su strada, a far emettere dal vettore incaricato la relativa lettera di vettura CMR;

**6.3.3** Per i trasporti aerei o marittimi, a emettere o far emettere dal vettore la relativa polizza di carico;

**6.3.4** Per i trasporti combinati strada/mare/aria, a emettere o far emettere dal vettore, la relativa polizza di carico per trasporto multimodale.

**6.4** Lo Spedizioniere non garantisce il rispetto dei termini di consegna e pertanto non può essere ritenuto in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo e trasporto e/o consegna di qualsiasi spedizione, indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richiesta del Committente per particolari termini di resa, anche se risultanti dai documenti di spedizione.

**6.5** Il Committente è tenuto a rimborsare allo Spedizioniere qualunque somma o costo sostenuti nell'esecuzione del mandato, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto e visite doganali.

**6.6** Nell'ipotesi in cui venga richiesto l'espletamento di operazioni doganali di importazione e/o esportazione delle Merci, gli unici obblighi a carico dello Spedizioniere saranno quelli: a) di provvedere per conto del Committente ad affidare tali operazioni ad un operatore doganale, la cui nomina si intende autorizzata dal Committente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ. e b) di trasmettere all'operatore doganale designato le informazioni e i documenti ricevuti dal Committente, il quale sarà l'unico responsabile per l'esattezza, veridicità e completezza dei dati e dei documenti forniti.

**6.7** Il Committente manleva lo Spedizioniere da qualsiasi sanzione, multa e/o addebito comminati dall'Agenzia delle Dogane ovvero da altre competenti autorità, derivanti dall'inesattezza, incompletezza o non veridicità dei dati e documenti forniti, anche nell'ipotesi in cui questa venga accertata a posteriori o dipenda da documenti, dati o informazioni forniti al Committente da soggetti terzi.

## **7. Responsabilità dello Spedizioniere e risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate e per ritardo nella riconsegna**

**7.1** Qualora lo Spedizioniere assuma nei confronti del Committente solo gli obblighi di cui all'art. 1737 cod. civ. risponde secondo i termini e le modalità previsti dal codice civile.

**7.2** Qualora lo Spedizioniere assuma nei confronti del Committente gli obblighi di cui all'art. 1741 cod. civ., lo Spedizioniere risponde dell'esecuzione del trasporto, o della porzione di trasporto ad esso affidata, ed è responsabile della perdita o dell'avaria occorsa alle Merci durante la porzione di trasporto eseguita, fatte salve le cause di esonero della responsabilità vettoriale previste dalle normative di volta in volta applicabili ai tipi di trasporto organizzati ed eseguiti (Convenzione di Bruxelles del 1924 e successive modifiche, Convenzione CMR, ecc.). Il Committente, o suo avente causa, che pretenda un risarcimento deve provare l'esatta natura, qualità e quantità delle Merci consegnate e che il danno si è verificato nel corso del trasporto o nella porzione di esso assunta dallo Spedizioniere.

**7.3** In ogni caso, ferma quanto previsto ai precedenti artt. 7.1 e 7.2, si conviene che:

**7.3.1** La responsabilità dello Spedizioniere sarà soggetta agli stessi limiti di responsabilità previsti per il tipo di trasporto (via terra/mare/aria) in base alla legge o alla

convenzione ad esso applicabile;

- 7.3.2** L'ammontare del danno deve essere provato dal Committente o dal suo avente causa e, in caso di perdita o avaria, va calcolato in base al valore di mercato delle Merci al momento della loro presa in consegna;
- 7.3.3** Ferma l'applicazione dei limiti di cui al superiore punto 7.3.1, nel caso di perdita o avaria delle Merci lo Spedizioniere risponde solo dei danni materiali e diretti subiti dalle Merci, con esclusione dei danni indiretti di qualsiasi genere al Committente o a terzi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, danni conseguenti a mancato guadagno, nella vendita delle Merci, mancato o ritardato utilizzo delle Merci, arresto o ritardo nella produzione o nelle lavorazioni, danno all'immagine ecc.);
- 7.3.4** Lo Spedizioniere non risponde dei danni derivanti da vizio intrinseco o qualità delle Merci, né da difetto d'imballaggio, di carico o di stivaggio;
- 7.3.5** In caso di perdita totale o parziale o di avaria il Committente, o il suo avente causa, è tenuto a sollevare specifiche riserve alla rispettiva società di navigazione nel rispetto dei termini e delle modalità di cui alle clausole contrattuali della polizza di carico;
- 7.3.6** Non è ammessa la compensazione tra l'ammontare dei corrispettivi dovuti allo Spedizioniere e le eventuali richieste di risarcimento avanzate dal Committente.

## **8. Organizzazione di trasporti di Merci su strada – Istruzioni al vettore**

**8.1** Con riguardo all'organizzazione di trasporti nazionali di Merci su strada, il Committente, con il Mandato contenuto nella Mandato di Trasporto, dovrà fornire allo Spedizioniere istruzioni compatibili con il rispetto delle norme sulla sicurezza nella circolazione stradale, come stabilito dall'art. 7, commi 3, 4 e 6, del D.Lgs. 21.11.2005 n. 286 ss.mm.ii. ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con le norme in materia di sagoma limite, massa limite, limiti di velocità, sistemazione del carico sui veicoli, trasporto di cose su rimorchi, durata della guida.

**8.2** Nell'organizzazione di trasporti nazionali di Merci su strada lo Spedizioniere si impegna a stipulare i corrispondenti contratti nel rispetto degli obblighi di forma e di contenuto di cui al D.Lgs. 21.11.2005 n. 286 ss.mm.ii. nonché ad ottemperare a qualsivoglia obbligo, prescrizione e adempimento, imposti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

## **9. Revoca e recesso dal Mandato**

**9.1** Il Mandato contenuto nella Mandato di Trasporto potrà essere revocato dal Committente sino a quando lo Spedizionario non abbia stipulato il contratto di trasporto con il vettore. In tal caso, allo Spedizionario dovranno essere rimborsate tutte le spese sostenute fino alla revoca, e dovrà essere corrisposto un equo compenso a norma dell'art. 1738 cod. civ.

**9.2** Lo Spedizionario può recedere dal Mandato sino a quando non abbia dato inizio alla sua esecuzione, senza alcun corrispettivo per il Committente.

## **10. Foro Competente**

**10.1** Si conviene espressamente che per tutte le controversie inerenti l'interpretazione, l'esecuzione, l'invalidità, la risoluzione del presente contratto o comunque da esso derivanti, nonché per quelle relative alle singole clausole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena.

## **11. Legge applicabile**

**11.1** Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto e convenuto, troverà applicazione la legge italiana e, in particolare, gli articoli 1737 e ss. cod. civ.

## **12. Privacy**

**12.1** Con la sottoscrizione del Mandato di Trasporto il Committente esprime altresì il consenso affinché lo Spedizionario raccolga, conservi, utilizzi e "tratti", in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, i dati di cui entrerà in possesso a fini commerciali, contabili, fiscali e promozionali connessi con l'adempimento del Mandato. Il Committente autorizza altresì lo Spedizionario a trasmettere i propri dati a terzi qualificati, per adempimenti di legge e/o contrattuali connessi e/o derivanti, direttamente o indirettamente, dal rapporto in oggetto. Al Committente sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del Responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento è [•] della Società Forwarding & Logistic s.r.l.